

08 aprile 2020 15:00 Sospensione dei campionati: temporanea o definitiva? L'art. 1256 c.c. come guida per determinare il futuro dei contratti di sponsorizzazione.

Tra le riflessioni a cui l'emergenza Covid costringe i club sportivi, vi è quella relativa ai rapporti contrattuali con gli sponsor, nei confronti dei quali le società si sono impegnate alla realizzazione di prestazioni di vario tipo per tutta la stagione sportiva 2019/2020.

Come ben sappiamo, tuttavia, i campionati sono fermi e molte delle prestazioni dedotte in contratto non possono al momento essere adempiute dai club, in ragione del fatto che, per la realizzazione delle stesse, è essenziale lo svolgimento delle gare.

In attesa di decisioni ufficiali circa le misure di sicurezza da mantenere nei prossimi mesi e la conclusione dei campionati 19/20, è comunque opportuno riflettere sui risvolti che la sosta imposta allo sport potrebbe produrre sulle sponsorizzazioni.

Partendo dalla considerazione che l'art. 1218 c.c. sia inapplicabile, giacché la sospensione dei campionati è stata decretata dal Governo con il D.P.C.M. 9 marzo 2020, dunque la prestazione è divenuta impossibile per un fatto non imputabile al debitore (il club sportivo), a cui non può in nessun caso essere rimproverata una condotta carente sotto i profili della diligenza e della cooperazione, giungiamo a ritenere operante l'art. 1256 c.c., ai sensi del quale l'obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore.

L'art. 1256 c.c. suggerisce tuttavia di distinguere tra impossibilità temporanea e definitiva della prestazione: nell'ipotesi in cui i campionati possano riprendere e giungere al termine, avremmo una impossibilità temporanea delle prestazioni dei club e le società sportive non potrebbero essere ritenute responsabili dei ritardi nell'adempimento della propria prestazione, oggettivamente impossibile. La prestazione pecuniaria dello sponsor, differentemente, non diverrebbe oggettivamente impossibile e gli sponsor sarebbero tenuti in linea di principio a rispettare le scadenze pattuite per i pagamenti, nella previsione che le società, una volta riprese le competizioni, tornino a dare esecuzione alle prestazioni concordate e a dare completa esecuzione al contratto.

Qualora invece i campionati fossero sospesi in via definitiva in dipendenza della decretazione governativa (ma verosimilmente non per effetto di una decisione discrezionale delle Leghe o degli organi sportivi di riferimento), i club non avrebbero modo di rendere tutte le prestazioni cui si sono obbligati per l'attuale stagione sportiva: in tale evenienza, gli sponsor avrebbero diritto ad una riduzione del corrispettivo da versare alle società o potrebbero decidere di recedere dal contratto, se riscontrassero di non avere un interesse apprezzabile all'adempimento parziale, come previsto dall'art. 1464 c.c.

In entrambi i casi, le parti sarebbero comunque chiamate ad agire secondo buona fede, e cioè a rinegoziare le scadenze (in applicazione dell'art. 1460 c.c.), il corrispettivo o a considerare l'interesse alla prestazione rimanente secondo lealtà, onestà e correttezza.